

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 416 TFT 41

DEL 14 GIUGNO 2016

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 14 giugno 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 86/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig.ra SEBASTIANA GAMBERA (Presidente U.S.D. La Meridiana);
U.S.D. LA MERIDIANA
Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato Esordienti A/7 2003

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11269/172 pf15-16SS/pp del 15 aprile 2016, la sig. Sebastiana Gambera, quale Presidente della U.S.D. La Meridiana, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere utilizzato nelle gare dell'indicato campionato La Meridiana/Ionia Riposto del 14/12/2014 e La Meridiana

/G. Leoni del 23/11/2014, anche quale dirigente accompagnatore ufficiale e allenatore, il tecnico sig. Roberto Gazzo, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota e per le medesime violazioni la Procura Federale ha deferito la U.S.D. La Meridiana, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi cinque di inibizione a carico della sig. Sebastiana Gambera;

Ammenda di € 600,00 a carico della U.S.D. La Meridiana.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 2 gare del Campionato Esordienti A/7 2003 disputate dalla U.S.D. La Meridiana nelle date sopra indicate, rispettivamente contro Ionia Riposto e G. Leoni, nelle distinte di gara è stato indicato anche quale dirigente accompagnatore ufficiale l'allenatore di base sig. Roberto Gazzo (iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. 121.355) senza essere regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il soggetto deferito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della U.S.D. La Meridiana, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico della sig.ra Sebastiana Gambera;

Ammenda di € 100,00 a carico della U.S.D. La Meridiana.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 92/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CARMELO SERRA (dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Assoporto C5);

A.S.D. ASSOPORTO C5.

Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato di C1 Calcio a 5

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11480/173 pf15-16 SS/pp del 20 aprile 2016, il sig. Carmelo Serra, quale Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Assoporto C5, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare Mascalucia/Assoporto C5 del 28/02/2015, Assoporto C5/Real Parco del 07/03/2015 e Villa Passanisi/Assoporto del 14/03/2015 inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Sebastiano Ranno, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota e per le medesime violazioni la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Assoporto C5, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazioni ascritte al proprio Dirigente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Carmelo Serra;
 Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Assoporto C5.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato di C1 Calcio a 5 disputate dalla A.S.D. Assoporto nelle date sopra indicate, rispettivamente contro Mascalucia, Real Parco e Villa Passanisi, nelle distinte di gara è stato indicato dal sig. Carmelo Serra, quale allenatore, il nominativo del sig. Sebastiano Ranno (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 46479), non regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il soggetto deferito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Carmelo Serra;
 Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Assoporto C5.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 93/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CARLO COPPOLA (dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Parmonval);
 A.S.D. PARMONVAL.

Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato Giovanissimi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11487/174 pf15-16 SS/pp del 20 aprile 2016, il sig. Carlo Coppola, quale Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Parmonval, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto la distinta della gara del sopra indicato campionato Parmonval/Terzo Tempo del 14/12/2014, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Salvatore Crivello, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota e in relazione alla medesima violazione la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Parmonval, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa. All'udienza dibattimentale è comparso il sig. Carlo Coppola unitamente al presidente della società deferita che hanno chiesto il minimo edittale della sanzione.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Carlo Coppola;
 Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Parmonval.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione della gara sopra indicata del Campionato Giovanissimi Provinciali disputata dalla A.S.D. Parmonval contro la Soc. Terzo Tempo è stato indicato nella distinta ufficiale quale allenatore il nominativo del sig. Salvatore Crivello (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 480294), non regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Carlo Coppola, sottoscrittore della distinta ufficiale di gara, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Carlo Coppola;

Ammenda di € 75,00 a carico della A.S.D. Parmonval.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 94/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. MICHELE MESSINA (Dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Viola 2010);

A.S.D. VIOLA 2010

Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^a Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11543/85 pf15-16 SS/pp del 20 aprile 2016, il sig. Michele Messina, quale Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Viola 2010, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in occasione delle gare Santa Domenica Vittoria/Viola 2010 del 25/03/2015 e Cesarò/Viola 2010 del 22/03/2015 le distinte di gara, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Michele Intili, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota e per le medesime violazioni la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Viola 2010, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Michele Messina;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Viola 2010.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 2 gare del Campionato regionale di 2^a categoria sopra indicate, nelle distinte di gara, il sig. Michele Messina nella qualità di Dirigente accompagnatore ha indicato quale allenatore il sig. Michele Intili (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico al n° 123.287) senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il soggetto deferito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e

regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società A.S.D. VIOLA 2010, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Michele Messina;

Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Viola 2010.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 95/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. MICHELE ANFUSO (Presidente A.S.D. Grammichele Calcio);

A.S.D. GRAMMICHELE CALCIO

Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^a Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11517/84 pf15-16 SS/pp del 20 aprile 2016, il sig. Michele Anfuso, quale Presidente e Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Grammichele Calcio, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in occasione delle gare Andrea Stimpfl/Grammichele Calcio del 09/03/2015, R. Catenanuova/Grammichele Calcio del 15/03/2015, Grammichele Calcio/Valguarnera del 22/03/2015 e Rapisarda/Grammichele Calcio del 29/03/2015 le distinte ufficiali, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Michele Santoro, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota e per le medesime violazioni la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Grammichele Calcio, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi cinque di inibizione a carico del sig. Michele Anfuso;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Grammichele Calcio.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 4 gare del Campionato regionale di 2^a categoria sopra indicate, nelle distinte di gara ufficiali, il sig. Michele Anfuso, nella qualità di Presidente e Dirigente accompagnatore, ha indicato quale allenatore il nominativo del sig. Michele Santoro (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico cod. 86.162) senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il soggetto deferito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società A.S.D. Grammichele Calcio, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Michele Anfuso;

Ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. Grammichele Calcio.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 14 giugno 2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**